



Ordinanza n. 2/2023
Pordenone, data del protocollo

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Oggetto: Ordinanza per la difesa dagli incendi, per il taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la viabilità pubblica, di uso pubblico e con la sede ferroviaria nel territorio del Comune di Pordenone per il periodo 19 luglio 2023 – 18 luglio 2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE “AMBIENTE, ECOLOGIA, ENERGIA, MITIGAZIONE EVENTI CLIMATICI, PARCHI, GIARDINI, ORTI SOCIALI URBANI, PROTEZIONE CIVILE”

Richiamati:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 61 dello Statuto comunale relativo alla competenza dei dirigenti;
- il decreto del Sindaco n. 22 del 16 marzo 2022, con il quale è stato conferito al dott. Villalta Renato l'incarico dirigenziale del settore “Ambiente, Ecologia, Energia, Mitigazione eventi climatici, Parchi, Giardini, Orti sociali urbani, Protezione civile” dal 1° aprile 2022 per la durata di tre anni;
- il successivo decreto del Sindaco n. 23 del 24 marzo 2022 di modifica del proprio decreto n. 10 del 29/12/2021;

Vista la nota, prot. n. 55789 del 12/07/2023, del Settore VII – Opere Pubbliche e gestione del territorio – U.O.C. Difesa del Suolo e mobilità urbana – UOS Illuminazione e infrastruttura, avente ad oggetto “*richiesta di emissione di ordinanza di manutenzione e taglio di vegetazione, siepi e rami sporgenti ai margini delle strade costituenti il reticolo viario comunale*” con la quale è stato evidenziato: “*(...) che lungo le strade cittadine a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla pubblica illuminazione e frequente intasamento delle condotte di smaltimento delle acque meteoriche; (...) che pervengono ricorrenti segnalazioni relative ad irregolare smaltimento delle acque piovane relativamente a sedimi stradali pubblici e proprietà private a seguito di eventi atmosferici come temporali, anche con precipitazioni non particolarmente intense (...) che sono giunte diverse segnalazioni di interruzione della pubblica illuminazione per la caduta di piante e rami sulle linee, creando pericolo nel caso di caduta e limitazione all'uso della stessa anche a seguito di eventi atmosferici come temporali e forte vento; in particolare a titolo meramente esemplificativo e sicuramente non esaustivo si indicano alcune tra le vie interessate a questi fenomeni:*

- Via Villanova
- Via Polcenigo
- Via Burida
- Via Peruzza
- Via Castelfranco
- Via Val D'Arzino
- Vial D'Aviano
- Via Canaletto
- Via Foscolo
- Via Della Ferriera
- Via Villanova di Sotto



(...) che la presenza di piante radicate in aree poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria porta ad oscuramento e riduzione dell'efficienza luminosa dei punti luce ed a frequente intasamento delle condotte di smaltimento delle meteoriche; (...) che i proprietari di terreni, la cui vegetazione arborea insiste su linee di illuminazione pubblica, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, anche ai sensi dell'art. 896 del Codice Civile; (...) che i proprietari di sedimi adiacenti alla sede stradale, in riferimento alla vegetazione arborea ivi presente sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, anche ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (...);

Rilevato che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, nel territorio comunale risultano presenti alberi di alto fusto e/o siepi poste a ridosso del ciglio stradale e/o con ramificazioni protese ed aggettanti sulla sede viabile;

Considerato che durante tutto l'anno, e in particolare nel periodo estivo, si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o di uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale ed in alcuni casi possono costituire elemento di ostruzione alla mobilità pedonale e ciclabile;

Richiamati:

- gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice civile;
- gli artt. 16, 17, 18, 29 e 31 del decreto legislativo 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della strada) e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto Legislativo 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo 285/1992 che ai commi 1 e 2 dispone:

- comma 1: *"i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";*
- comma 2: *"qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";*

Visto inoltre il D.P.R. 753/1980 che agli articoli 52 e 55 dispone:

- art. 52: *"lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante e siepi (...) ad una distanza minore di sei metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante (...) non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi (...) di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri 4 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri 2 (...);*
- art. 55: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale (...);*



Comune di Pordenone

SETTORE VIII- AMBIENTE
U.O.S. Parchi, Giardini e Orti Urbani

Considerati i rischi dovuti a:

- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/1980, potrebbero invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque creare interferenza sulla regolarità della stessa;
- caduta di alberi, soprattutto di alto fusto, che, non rientrando nei limiti delle distanze di legge, potrebbero invadere la viabilità pubblica e di uso pubblico, con conseguente pericolo per la circolazione, per i cittadini e comunque creare interferenza sulla regolarità della mobilità/viabilità;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede della ferrovia che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevata la necessità di eliminare i potenziali pericoli per la circolazione veicolare, pedonale, ciclabile e ferroviaria nel territorio del Comune di Pordenone, derivanti dalla mancata manutenzione e cura delle aree, adottando i relativi provvedimenti dirigenziali;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento dirigenziale finalizzato a:

1. monitorare costantemente lo stato dell'arte e prevenire eventuali disagi e pericoli;
2. garantire che la circolazione di persone e mezzi, oltre che lo svolgimento dei pubblici servizi e di esercizio ferroviario, sul tratto ricadente sul territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato lo Statuto comunale;

Per i sopra specificati motivi,

ORDINA

1. ai proprietari di aree limitrofe alla viabilità ferroviaria, durante tutto il periodo che va dal 19 luglio 2023 al 18 luglio 2024, di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e, se tali terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'articolo 48 del D.P.R. 753/80;
2. ai proprietari di terreni e giardini, compresi i condomini, confinanti con la viabilità pubblica e di uso pubblico, nonché con sedi ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Pordenone, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:
 - provvedere alla potatura della vegetazione arborea presente in prossimità del confine di proprietà garantendo un'adeguata distanza dai punti luce e dalle linee elettriche aeree esistenti;
 - provvedere alla costante cura e manutenzione degli alberi, delle piante e siepi che si protendano oltre il confine privato affinché possano essere evitati eventuali problemi di mobilità e viabilità;



Comune di Pordenone

SETTORE VIII– AMBIENTE
U.O.S. Parchi, Giardini e Orti Urbani

- adottare ogni azione possibile, in particolare monitorando la stabilità delle piante, al fine di prevenire eventuali rischi;
- verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta rami ed alberi che possano mettere a rischio la pubblica incolumità e l'eventuale interruzione della viabilità pubblica e dei pubblici servizi;
- verificare ed eliminare i fattori di rischio di pericolo incendio e loro propagazione provvedendo alla costante pulizia, cura e manutenzione delle aree;
- procedere alla rimozione immediata di rami o alberi eventualmente caduti sulla viabilità pubblica o di uso pubblico;
- garantire un'adeguata pulizia dei marciapiedi e/o cunette da rami, pigne, semi e quant'altro provenga da siepi o alberi prospicienti al confine di proprietà;

AVVERTE

- che i trasgressori alle norme di cui agli articoli 16, 17, 18, 29 e 31 del D.lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso;
- che i trasgressori alle norme di cui agli articoli del D.P.R. n. 753/1980 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 38 e 63 dallo stesso decreto;
- che i proprietari, possessori e coloro che esercitano un diritto reale sulla proprietà saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero manifestarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza;
- che nelle operazioni di taglio e/o potatura di cui trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione;
- che gli interessati dovranno mantenere la situazione monitorata costantemente nel tempo, rispettare le distanze di sicurezza delle alberature dalla viabilità pubblica o di uso pubblico;

INCARICA

- la Polizia Municipale di far osservare la presente ordinanza;
- R.F.I. – Rete ferroviaria Italiana in qualità di Ente proprietario delle Ferrovie di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;
- gli Enti proprietari o detentori delle strade pubbliche di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia:

- resa nota ai cittadini interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione comunale (indirizzo: www.comune.pordenone.it);
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Pordenone, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;



Comune di Pordenone

SETTORE VIII- AMBIENTE
U.O.S. Parchi, Giardini e Orti Urbani

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Pordenone, Ufficio Territoriale di Governo;
- alla RFI – rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale di Trieste;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Vigili del Fuoco;
- alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;
- all'Anas Friuli Venezia Giulia;
- alla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Risorse Agricole, Forestali e Ittiche;
- all'Ispettorato delle Foreste di Pordenone;
- a FVG Strade;
- alla società Gea spa;
- a tutti i Settori del Comune di Pordenone;

AVVERTE

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pordenone;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Renato VILLALTA